UNI_FG - Prot. n. 0055018 - II/6 del 30/09/2026 - Delibera Senato Accademico n. 247/2026

CONVENZIONE

PER L'ATTIVAZIONE E L'ESECUZIONE DEI TIROCINI PRATICO-VALUTATIVI DEL CORSO DI LAUREA ABILITANTE IN MEDICINA E CHIRURGIA

TRA

la **Regione Puglia**, nella persona del Presidente p.t., ing. Antonio Decaro, domiciliato per la carica presso l'Ente, ubicato in Bari, al Lungomare Nazario Sauro 33, C.F. 80017210727 (di seguito solo "Regione")

E

l'**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di BARI**, nella persona del Presidente p.t., dott. Filippo Anelli, domiciliato per la carica presso l'Ente, ubicato in Bari, alla via Giuseppe Capruzzi 184, C.F. 93021170720

E

l'**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI**, nella persona del Presidente p.t., dott. Benedetto Delvecchio, domiciliato per la carica presso l'Ente, ubicato in Trani BT, alla via Monsignor Vincenzo Maria Farano 6, C.F. 93367020729

E

l'**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di BRINDISI**, nella persona del Presidente p.t., dott. Arturo Antonio OLIVA, domiciliato per la carica presso l'Ente, ubicato in Brindisi, al viale P. Togliatti 42, C.F. 80002590745

E

l'**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di FOGGIA**, nella persona del Presidente p.t., dott. Pierluigi Nicola De Paolis, domiciliato per la carica presso l'Ente, ubicato in Foggia, alla via Vincenzo Acquaviva 48, C.F. 80002830711

E

l'**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di LECCE**, nella persona del Presidente p.t., dott. Antonio Giovanni De Maria, domiciliato per la carica presso l'Ente, ubicato in Lecce, alla via Nazario Sauro 31, C.F. 80001570755

E

l'**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di TARANTO**, nella persona del Presidente p.t., dott.ssa Marialetizia Marra, domiciliato per la carica presso l'Ente, ubicato in Taranto, alla via Crispi 107, C.F. 80005790730
(per gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province pugliesi, di seguito solo "Ordini" o "Ordine" o "OMCeO")

E

l'**Università degli Studi di BARI "Aldo Moro"**, con sede in Bari, alla piazza Umberto I, nella persona del Magnifico Rettore p.t., prof. Roberto Bellotti, P.I. 01086760723 - C.F. 80002170720

E

l'**Università degli Studi di FOGGIA**, con sede in Foggia, Via A. Gramsci 89/91, nella persona del Magnifico Rettore p.t., prof. Lorenzo Lo Muzio, P.I. 03016180717 - C.F. 94045260711

E

l'**Università degli Studi LUM "Giuseppe Degennaro"**, con sede in Casamassima BA, SS100 Km18, nella persona del rappresentante legale p.t., Presidente del CdA, prof. Emanuele Degennaro, P.I. 05089080724 - C.F. 93135780729

E

l'**Università del Salento**, con sede in Lecce, Università del Salento - Piazza Tancredi 7, nella persona del Magnifico Rettore p.t., prof.ssa Maria Antonietta AIELLO, P.I. 00646640755 - C.F. 80008870752
(per le Università pugliesi, di seguito solo "Università")

PREMESSO CHE

- il Decreto 29/10/2001, n. 445 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), recante il "Regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della Professione Medico Chirurgo", disciplina lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo (di seguito "TPV") post-laurea ai fini dell'esame di laurea abilitante, per gli studenti del vecchio ordinamento eventualmente ancora frequentanti
- il successivo Decreto MIUR 09/05/2018, n. 58, ha introdotto l'integrazione del TPV pre-laurea all'interno del percorso formativo della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM/41), da svolgersi a partire dal quinto anno di corso
- l'art. 102 del D.L. n. 18/2020, come convertito con Legge 24/04/2020 n. 27, e il Decreto 02/04/2020 recante "Adeguamento dell'ordinamento didattico della classe di Laurea Magistrale LM/41 - Medicina e Chirurgia, di cui al Decreto del 16/03/2007 (Decreto n. 08/2020)", hanno reso "abilitante" il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, attribuendo valore "abilitante all'esercizio della Professione di Medico Chirurgo" alla seduta dell'esame di Laurea
- il TPV comprende, tra l'altro, un modulo formativo presso l'ambulatorio di un Medico di Medicina Generale (MMG), individuato tra i professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, secondo i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 17/08/1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici Chirurghi competente per territorio
- la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali esercita funzioni normative, amministrative e programmatorie in materia di assistenza territoriale e ospedaliera per garantire la salute pubblica e migliorare la qualità delle cure mediche. In particolare, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, assicura - attraverso l'integrazione tra i sistemi sanitario, universitario e ordinistico - lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG), garantendo la qualità delle cure
- gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province pugliesi, nella loro qualità di Enti Pubblici Non Economici sussidiari dello Stato, istituiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e s.m.i., esercitano le proprie funzioni istituzionali di tutela della salute pubblica, attraverso il controllo sul legittimo esercizio della Professione Medica, garantendo il rispetto dei principi etici e deontologici. In particolare, assicurano al cittadino una formazione professionale del Medico idonea ai nuovi bisogni di salute e rispondente alle indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità, e al Medico gli strumenti per una consapevole scelta professionale
- le Università pugliesi sono responsabili della qualità dell'insegnamento e dei percorsi formativi degli studenti di Medicina e Chirurgia. In particolare, garantiscono che i tirocini siano pienamente integrati nel percorso accademico e che gli studenti acquisiscano le competenze cliniche necessarie per diventare Medici qualificati
- la Regione, gli Ordini e le Università condividono l'interesse a collaborare nella progettazione, organizzazione e valutazione delle attività formative professionalizzanti previste dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun Ente.

L'obiettivo è quello di creare un percorso di formazione che sia coerente con la programmazione sanitaria regionale e che garantisca la qualità delle cure mediche.

- le parti intendono regolare in modo organico e stabile la collaborazione per lo svolgimento dei TPV presso gli studi dei Medici di Medicina Generale e per eventuali ulteriori attività formative e valutative connesse
- le parti condividono la necessità di una fattiva collaborazione per assicurare una efficace azione istituzionale

VISTI

- lo Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. 12/05/2004, n. 7 e modificato con Leggi Regionali 11/04/2012, n. 9; 28/03/2013, n. 8 e 20/10/2014, n. 44
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", emanato con D.R. n. 3687/2024 dell'11/10/2024, in vigore dal 14/11/2024
- il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", emanato con D.R. n. 2884/2000 del 05/04/2000. Modificato con DD.RR. n. 5053/2004 del 27/04/2004; n. 6844/2006 del 16/06/2006; n. 207/2007 del 15/01/2007; n. 10280/2008 del 28/07/2008; n. 12467/2008 del 20/10/2008
- il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", emanato con Decreto Rettorale n. 4318/2013 del 12/11/2013. Modificato con D.R. n. 3962/2015 del 19/11/2015; D.R. n. 430/2016 del 22/02/2016; D.R. n. 2224/2016 del 15/07/2016; D.R. n. 2494/2022 del 07/07/2022; D.R. n. 3362/2022 del 27/09/2022; D.R. n. 3820/2022 del 21/10/2022; D.R. n. 4146/2022 del 16/11/2022; D.R. n. 4328/2023 del 29/11/2023
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia, vigente dal 05/03/2025, modificato con Decreto Rettorale prot. n. 8488 - I/2, rep. D.R. 259/2025, del 13/02/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 39 del 17/02/2025
- il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Foggia, prot. n. 0012924 - I/3 del 05/03/2025 - Decreto del Rettore n. 409/2025
- lo Statuto dell'Università degli Studi LUM "Giuseppe Degennaro", emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25/06/2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 178 del 16/07/2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 270 del 12/11/2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24/10/2022
- la delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi LUM "Giuseppe Degennaro" del 06/09/2022
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi LUM "Giuseppe Degennaro" del 17/11/2025
- lo Statuto dell'Università del Salento, approvato dal Senato Accademico con delibera n. 133/2017 del 28/07/2017 previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 101/2017 del 10/04/2017; modificato: con delibera n. 35/2020 del 21/04/2020 previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 23/2020 del 25/02/2020; con delibera n. 139/2020 del 15/12/2020 previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione n. 187/2020 del 27/11/2020; con delibera n.60/2022 del 31/05/2022 previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 58/2022 del 14/04/2022; con delibera n. 104/2024 del 09/07/2024 previo parere favorevole del Consiglio

di Amministrazione con delibera n. 122/2024 del 26/06/2024

- il Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale dell'Università del Salento ex Decreto Ministeriale 06/06/2023, n. 96
- il D.Lgs.C.P.S. 13/09/1946, n. 233 e s.m.i. recante "Ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
- il D.P.R. 05/04/1950, n. 221 "Regolamento per l'esecuzione del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, sulla ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse"
- le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Bari Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18/2021 del 02/04/2021 e n. 15/2026 del 23/03/2026

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione

Art 1 bis:

La presente Convenzione è stipulata nel pieno rispetto dell'autonomia didattica, scientifica e organizzativa delle Università firmatarie, garantita dall'art. 33 della Costituzione e dalla Legge 240/2010. Le disposizioni convenzionali non possono in alcun modo limitare le prerogative degli organi accademici in materia di ordinamenti didattici, valutazione degli studenti e certificazione delle competenze acquisite.

Art. 2 - Oggetto

La Regione, le Università e gli Ordini con la presente Convenzione si propongono di collaborare, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun Ente, nell'organizzazione delle attività formative professionalizzanti dei laureandi relativa ai TPV presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG)

Art. 3 - Frequenza presso i Medici di Medicina Generale (MMG)

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del Medico di Medicina Generale, della durata di un mese o comunque per i periodi previsti dalla normativa vigente. Il MMG rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprime, in caso positivo, un giudizio di idoneità per la sua parte formativa

Art. 4 - Commissione Paritetica

1. È istituita una Commissione mista Paritetica di dieci (10) componenti, costituita da:
   - due (2) rappresentanti della Regione Puglia, nelle persone del Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere animale e del Dirigente della Sezione programmazione e monitoraggio assistenza sanitaria e medicina convenzionata
   - quattro (4) rappresentanti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università pugliesi designati d'intesa su proposta dei Consigli di Facoltà del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia delle Università
   - due (2) rappresentanti degli Ordini (Presidente dell'OMCeO o suo delegato), designati d'intesa tra i Presidenti degli Ordini
   - due (2) rappresentanti dei Medici di Medicina Generale designati dal Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale
2. Ai lavori della Commissione Paritetica partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti degli Ordini firmatari della presente Convenzione o loro delegati
3. La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Segretario. Al Presidente

compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di almeno un (1) componente. Al Segretario compete la stesura del verbale delle adunanze

4. Le adunanze sono valide se la Commissione è stata regolarmente convocata e se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti
5. La Commissione è l'organo di governo della Convenzione e ha durata quadriennale. I componenti della Commissione possono essere nuovamente nominati.
6. Compito della Commissione è l'attuazione e/o realizzazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3
7. La Commissione redige una relazione annuale delle attività svolte da sottoporre all'attenzione dei Consigli del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia delle Università firmatarie e ai Consigli Direttivi degli Ordini
8. La sede della Commissione Paritetica è presso gli Uffici dell'Assessorato alla Salute della Regione Puglia che fornisce il supporto amministrativo per il funzionamento della Commissione medesima.

Art. 5 - Registro dei Tutor Valutatori Medici di Medicina Generale

1. Ai fini dell'individuazione dei tutor e delle sedi di tirocinio (ambulatori dei Medici di Medicina Generale), ciascun Ordine predispone e gestisce il Registro dei Medici di Medicina Generale in possesso del titolo di "Tutor Valutatore di Medicina Generale per i TPV degli studenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia"
2. I MMG Tutor Valutatori sono formati sulla compilazione del libretto in tutte le sue parti, anche attraverso corsi di formazioni organizzati congiuntamente tra Ordini e Università.

Art. 6 - Individuazione e assegnazione del tutoraggio

1. Il rapporto MMG/tirocinante è di norma uno a uno.
2. L'Università comunica all'Ordine il fabbisogno di MMG tutor e le date di inizio dei tirocini. L'Ordine comunica i MMG disponibili al tutoraggio, che deve essere conferito nel rispetto del criterio di rotazione e possibilmente tenuto conto del Comune di residenza dello studente.
3. L'incarico di tutoraggio al singolo MMG Tutor Valutatore è conferito dall'Università con comunicazione scritta e firmata per accettazione dal MMG Tutor Valutatore. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi:
   - nominativo del laureando
   - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza
   - espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal MMG salvo diversa determinazione
   - impegno alla compilazione del libretto delle "abilità cliniche"
   - impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto
   - gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e Responsabilità Civile del tirocinante
4. L'elenco completo delle assegnazioni e degli incarichi conferiti, in formato digitale (Excel) è comunicato - senza ritardo - all'Ordine completo dei Codici Fiscali dei MMG Tutor Valutatori.

Art. 7 - Compiti del tirocinante

1. Il TPV non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a:
   - svolgere le previste attività formative osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale

- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio

2. Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Tutor Valutatore ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore e alla Commissione di cui all'art. 4, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

Art. 8 - Valutazione *in itinere*

Il MMG Tutor Valutatore ha l'obbligo di fornire al tirocinante, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare, *in itinere*, eventuali carenze riscontrate negli adempimenti formativi professionalizzanti.

Art. 9 - Durata

1. La presente Convenzione non comporta oneri per le Parti e ha la durata di quattro (4) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa. Non sono possibili rinnovi automatici che invece devono avvenire con espressa manifestazione di volontà dei contraenti. È fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta con almeno un mese di preavviso, concludendo in ogni caso le attività in itinere.
2. Al termine del quadriennio si procede alla verifica dei risultati e all'analisi di eventuali criticità prima di procedere a una nuova stipula
3. Il presente atto convenzionale potrà essere modificato con accordo scritto tra le parti, anche mediante scambio di corrispondenza

Art. 10 - Trattamento dati personali e sensibili

1. Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente atto convenzionale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente Convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE
2. I tirocinanti potranno accedere, previa informativa e consenso, solo ai dati personali dei pazienti strettamente necessari all'espletamento del tirocinio. I tirocinanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza sulle attività del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nel corso del tirocinio

Art. 11 - Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento

1. Gli Ordini competenti per territorio, in qualità di Titolari del trattamento dei dati presenti nei Registri dei Medici Tutor, nominano le Università firmatarie del presente accordo quali Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente alle attività connesse all'attivazione, gestione e valutazione dei tirocini pratico-valutativi del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
2. Le Università si impegnano a trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, adottando misure di sicurezza adeguate e garantendo l'accesso ai dati ai soli soggetti autorizzati
3. La nomina ha durata pari a quella della presente Convenzione e termina automaticamente alla

sua scadenza o risoluzione, con obbligo di cancellazione dei dati

Art. 12 - Adesioni di Università non firmatarie

1. Le Università non firmatarie del presente Accordo che abbiano necessità di accedere ai registri dei Medici Tutor tenuti da un OMCeO pugliese, potranno aderire alla Convenzione medesima inviando formale richiesta con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ordine territorialmente competente.
2. Nella richiesta di adesione l'Università interessata dovrà dichiara espressamente:
   a) di accettare integralmente e senza riserva tutte le clausole, patti e condizioni previste dalla presente Convenzione
   b) di impegnarsi al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, accettando la nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
3. L'Ordine interpellato - verificata la sussistenza dei presupposti - comunica con PEC l'avvenuta adesione agli altri soggetti firmatari della Convenzione
4. L'adesione produce effetti dalla data di comunicazione di avvenuta adesione da parte dell'Ordine interessato e comporta l'integrale applicazione di tutte le clausole, patti e condizioni di cui al presente Accordo, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo atto, salvo diversa determinazione concordata tra le Parti

Art. 13 - Definizione delle controversie

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente Convenzione, rinviando, in caso di disaccordo, alle determinazioni assunte dalla Commissione paritetica, che delibera entro trenta giorni. Qualora la controversia riguardi aspetti relativi all'autonomia didattica, la determinazione finale spetta al Senato Accademico dell'Università interessata, fermo restando l'obbligo di motivazione dettagliata e di informativa alle parti.

Art. 14 - Formalizzazione della Convenzione

Il presente Accordo Quadro, redatto in unico originale, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 07/08/1990, n. 241, sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta, nella misura vigente, dall'Università degli Studi LUM ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.

Bari, _____

Firmato digitalmente da
FILIPPO ANELLI
CN = FILIPPO ANELLI
C = IT
Data e ora della firma:
26/08/2026 12:31:13

IL PRESIDENTE OMCeO BARI	IL PRESIDENTE REGIONE PUGLIA	IL RETTORE Università degli Studi di BARI "A. Moro"
(dott. Filippo Anelli)	(ing. Antonio Decaro)	(prof. Roberto Bellotti)

IL PRESIDENTE
OMCeO BAT
(dott. Benedetto Delvecchio)

IL RETTORE
Università degli Studi di FOGGIA
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

IL PRESIDENTE
OMCeO BRINDISI
(dott. Arturo Antonio Oliva)

IL PRESIDENTE del CdA
Università degli Studi LUM "G. Degennaro"
(prof. Emanuele Degennaro)

IL PRESIDENTE
OMCeO FOGGIA
(dott. Pierluigi Nicola De Paolis)

IL RETTORE
Università del SALENTO
(prof.ssa Maria Antonietta Aiello)

IL PRESIDENTE
OMCeO LECCE
(dott. Antonio Giovanni De Maria)

IL PRESIDENTE
OMCeO TARANTO
(dott.ssa Marialetizia Marra)